

Casandrino
22/08/16

COMUNE DI CASANDRINO
(Provincia di Napoli)

ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza straordinaria – Seduta pubblica

N. 4 Del 10.3.16	Costituzione della Centrale Unica di Committenza per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture con il Comune di Sant'Antimo ed altri eventuali. Approvazione convenzione e regolamento.

L'anno duemilasedici il giorno DIECI del mese di MARZO alle ore 16,30 convocato con nota del presidente del consiglio comunale prot. n. 84/S del 04.03.2016 con avvisi spediti nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso la casa comunale - plesso Giovanni Paolo II - nella sala consiliare aperta al pubblico, in seduta straordinaria di seconda convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti:

		PRESENTI	ASSENTI			PRESENTI	ASSENTI
1	SILVESTRE ANTIMO	SI		16	GALDIERI ALFREDO	SI	
2	PETITO SALVATORE	SI		17	GIORDANO AGOSTINO	SI	
3	DI VIRGILIO PASQUALE		SI				
4	BELARDO ANTONIO	SI					
5	SILVESTRE DOMENICO	SI					
6	AULETTA ANTONIO	SI					
7	CHIACCHIO NICOLA	SI					
8	MARRAZZO VINCENZO	SI					
9	D'ANGELO FLORINDO		SI				
10	MIGLIACCIO TAMMARO	SI					
11	TAULETTA MICHELE		SI				
12	CASTANIERE ALESSANDRO	SI					
13	DI LORENZO ALFREDO	SI					
14	MORELLI LUCA	SI					
15	DI LORENZO WILLIAM		SI				

E, pertanto, complessivamente presenti n. 13 ed assenti n. 4

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Franco Ianniello. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio, Arch. Nicola CHIACCHIO, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 13 dell'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la lettura dell'allegata proposta deliberativa inerente: "Costituzione della Centrale Unica di Committenza per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture con il comune di Sant'Antimo ed altri eventuali. Approvazione convenzione e regolamento";

Visto il parere reso ai sensi dell'art. 49 del D. Leg.vo 267/2000;

Dato atto che nessun consigliere è intervenuto sull'argomento di che trattasi così come si rileva dall'allegato verbale di registrazione della seduta;

Preso atto che la proposta ottiene voti favorevoli unanimi espressi in modo palese e per alzata di mano da n. 12 consiglieri più il Sindaco;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta deliberativa avente ad oggetto: "Costituzione della Centrale Unica di Committenza per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture con il comune di Sant'Antimo ed altri eventuali. Approvazione convenzione e regolamento" la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva e separata votazione che ha sortito voti favorevoli unanimi espressi in modo palese e per alzata di mano da n. 12 consiglieri più il Sindaco;

DELIBERA

Di conferire al presente atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Leg.vo 267/2000.



COMUNE DI CASANDRINO
Provincia di Napoli

UFFICIO SERVIZI SOCIALI Tel. 081-5055390 – Fax. 081- 3951924

e-mail: servsoccasandrino@libero.it

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Proponente : Sindaco Dott. Antimo Silvestre

Estensore : Dott.ssa Saveria Costanzo Responsabile U.O. 2 AA GG e Istituzionali

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE CON IL COMUNE DI SANT'ANTIMO ED ALTRI EVENTUALI. APPROVAZIONE CONVENZIONE E REGOLAMENTO.

IL RESPONSABILE DELL'AREA PER IL CITTADINO

Premesso che:

- L'art 33 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi e che le stesse sono tenute all'osservanza del codice degli appalti. Con l'entrata in vigore della legge n. 89/2014 e della legge n. 114/2015 si è stabilito che a partire dal 1° gennaio 2015 i comuni non possono bandire gare per servizi e forniture e a partire dal 1° luglio anche per i lavori.
- Con determinazione n. 3 del 25.02.2015 l'ANAC ha dato le prime indicazioni interpretative sugli obblighi di cui all'art. 33 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i .
- Ai sensi dell'art. 8, comma 3-ter, della legge n° 11 del 2015, poi modificata dall'art. 1, comma 169, della legge n° 107 del 2015, il divieto si applica alle gare a bandirsi dal 1° Novembre 2015.
- Con nuova determinazione n. 11 del 23 Settembre 2015 l'ANAC ha espresso ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Da tutto quanto detto ne deriva che ad oggi questo Ente non può procedere a bandire procedure di gara di importo superiore ai 40.000 euro.

Si sono valutate varie strade possibili, per ottemperare al disposto normativo, sia di aderire ad una Centrale di Committenza, tra cui il Provveditorato 00.PP., (che ad oggi risulta operato di lavoro), sia di associarsi con i Comuni limitrofi.

Il Comune di Casandrino ha manifestato la propria disponibilità ad associarsi con il Comune di Sant' Antimo.'

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Di Costituire tra i Comuni di Sant' Antimo e Casandrino la Centrale Unica di Committenza per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 33, comma 3- bis del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

2) Di individuare nel Comune di Sant' Antimo l'Ente Capofila;

3) Di approvare la bozza di Convenzione ed il relativo Regolamento, nel testo allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, contenenti le funzioni, le attività, i rapporti tra Enti aderenti e le modalità operative per il funzionamento della Centrale Unica di

Committenza;

4) Di demandare al Responsabile dell'U.O. 2 AA. GG e Istituzionali tutti gli atti connessi e conseguenti all'esecuzione della presente e le relative procedure attuative;

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs, 267/2000 e s.m.i.;

6) Di dare corso alla pubblicazione sul link "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013.

IL Sindaco
Dott. *Artimo Silvestre*

Il Responsabile dell'U.O. 2 AA GG e Istituzionali
Dott.ssa *Saveria Costanzo*

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, sulla presente proposta

SI ESPRIME

A) Ai fini della regolarità tecnica:

Parere favorevole

- Parere contrario

Il Responsabile dell'U.O. AA GG e Istituzionali
Dott.ssa *Saveria Costanzo*

B) Ai fini della regolarità contabile:

- parere favorevole
- parere contrario

IL Responsabile Dell'Area Ragioneria
Rag. Antonietta Picardi

Si dispone che la presente proposta venga portata all'attenzione della prossima

*della Giunta Comunale

X del Consiglio Comunale

li, 21/01/2016


Il Sindaco
Dott. Antonio Silvestre

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SANT'ANTIMO ED IL COMUNE DI CASANDRINO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEGLI AFFIDAMENTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

* * * *

L'anno duemilasedici, addì _____ del mese di _____ presso la sede del Comune di _____

TRA

il Comune di Sant'Antimo (NA), con sede legale in Via Roma n°168, codice fiscale 01554810638 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di Casandrino (NA), con sede legale in Piazza Umberto I n°7, codice fiscale 80032140636, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che:

- l'art. 15 della Legge n°241/1990 prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 30 del D.Lgs. n°267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il comma 4 dell'art. 30 del D.Lgs. n°267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti;
- l'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n°163/2006 prevede che: *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei Comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n°267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi e avvalendosi del competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n°56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. ..."*

Preso atto delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali i Comuni di Sant'Antimo (NA) e di Casandrino (NA) hanno deliberato la costituzione della Centrale Unica di Committenza, condiviso il testo della convenzione ed autorizzato la sottoscrizione dell'accordo;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Sant'Antimo ed il Comune di Casandrino per l'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante l'istituzione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) ai sensi dell'art. 33 commi 1 e 3-bis del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.

2. L'organizzazione ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza sono disciplinati da un regolamento adottato dall'organo esecutivo dei Comuni.

3. L'istituzione della Centrale Unica di Committenza non esclude la facoltà dei Comuni aderenti, per le procedure che devono essere gestite in forma centralizzata, di ricorrere ad un soggetto aggregatore o alla Provincia.

4. Resta salva la possibilità di ingresso successivo di ulteriori Comuni, con conseguente modifica del regolamento e della convenzione.

Art. 2 - Finalità della convenzione

1. Con l'istituzione della Centrale Unica di Committenza i Comuni intendono:

- a) creare una struttura specializzata nella gestione delle procedure di gara degli appalti pubblici;
- b) ottimizzare le risorse necessarie per l'espletamento delle procedure in materia di appalti pubblici, garantendo nel contempo la razionalizzazione, la riduzione dei costi, il miglioramento della qualità, la valorizzazione della professionalità del personale;
- c) conseguire economie attraverso l'aggregazione di procedure, afferenti lavori, servizi o forniture similari, facenti capo a più enti;
- d) perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza e di semplificazione dei procedimenti.

Art. 3 - Comune capofila

1. La Centrale unica di committenza è istituita presso il Comune capofila che viene individuato nel Comune di Sant'Antimo (NA).

2. Il Comune capofila è delegato ad esercitare tutte le funzioni necessarie a gestire in nome e per conto dei Comuni aderenti le procedure di gara di cui al successivo articolo 4.

Art. 4 - Funzioni delegate alla Centrale Unica di Committenza

1. La Centrale Unica di Committenza gestisce le procedure di gara che, in base a disposizioni di legge, devono essere svolte in forma centralizzata.

2. I Comuni aderenti possono avvalersi della Centrale Unica di Committenza, in base ad accordi specifici, anche per la gestione di singole procedure che il Comune potrebbe svolgere autonomamente.

3. Per le procedure a beneficio di un singolo Comune associato, la Centrale Unica di Committenza è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione provvisoria. Per le procedure a beneficio di più Comuni associati o per lotti con unico affidatario, la Centrale Unica di Committenza è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino alla stipulazione del contratto.

Art. 5 - Competenza dei Comuni e della Centrale Unica di Committenza

1. Il Comune, per le procedure di cui al precedente articolo 4 comma 3, è competente per la fase che precede e per quella che segue la procedura di gara. Per le stesse procedure, la Centrale Unica di Committenza svolge le seguenti funzioni:

- collabora con i Comuni aderenti ai fini della redazione dei capitolati, dell'individuazione del sistema di affidamento e della determinazione a contrattare per l'indizione della procedura di gara;
- redige e approva gli atti di gara, ivi inclusi il bando, il disciplinare e la lettera di invito;
- conduce le fasi preliminari degli affidamenti;
- svolge le procedure di affidamento lavori, servizi e forniture, con assunzione delle determinazioni di aggiudicazione provvisoria;
- effettua le pubblicazioni, le comunicazioni, le informazioni sugli esiti di gara e le verifiche sul possesso dei requisiti relativi alle fasi della procedura di cui è titolare;
- definisce, qualora sia impiegato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;
- nomina la commissione giudicatrice o il seggio di gara, previa condivisione delle scelte;
- in caso di contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, fornisce gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- collabora con l'Ente aderente ai fini della stipula del contratto.

Art. 6 - Affidamenti congiunti

1. Nelle procedure a beneficio di più Comuni, anche per lotti con unico affidatario:

- i progetti ed i capitolati sono approvati dai competenti organi di ciascun Ente interessato alla procedura;
- le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 10 del D.Lgs. n°163/2006 sono di norma svolte dal dipendente del Comune aderente che assume la parte maggioritaria della spesa, fatto salvo il diverso accordo tra gli Enti interessati;
- la rappresentanza processuale è assunta dalla Centrale Unica di Committenza.

Art. 7 - Funzioni accessorie della Centrale Unica di Committenza

1. Oltre alle funzioni di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6, la Centrale Unica di Committenza può esercitare le seguenti funzioni accessorie:

- promuovere l'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di servizi e forniture, finalizzata all'accorpamento delle procedure degli Enti associati, fatte salve specifiche e preminenti esigenze organizzative e funzionali di ciascun Ente aderente;
- effettuare analisi volte alla promozione di procedimenti di acquisto o di affidamento in forma unitaria;
- promuovere l'elaborazione di regolamenti comuni agli enti associati per la disciplina dei contratti e per le procedure in economia;
- attivarsi per l'istituzione e la disciplina di un proprio mercato elettronico;
- predisporre ed approvare elenchi unitari di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, anche utilizzabili dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;
- predisporre una modulistica standardizzata ed omogenea per lo svolgimento dell'attività;
- promuovere ed organizzare seminari e gruppi di lavoro per il personale dipendente dei Comuni aderenti finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazioni tra Comuni.

Art. 8 - Funzionamento della Centrale Unica di Committenza

1. La Centrale Unica di Committenza ispira la propria attività a criteri di programmazione, competenza tecnica, trasparenza ed economicità. I Comuni aderenti assicurano nei rapporti con la Centrale Unica di Committenza la massima collaborazione.

2. Il Sindaco del Comune capofila nomina il Responsabile della Centrale Unica di Committenza.

3. Per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza i Comuni aderenti alla convenzione istituiscono, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del TUEL, un ufficio comune, composto dai dipendenti dei Comuni convenzionati dotati di competenza ed esperienza in materia di gare e contratti; la struttura organizzativa della C.U.C. è approvata con deliberazione della giunta del Comune capofila, su designazione dei Sindaci dei comuni aderenti. Il personale assegnato alla C.U.C. mantiene il rapporto organico con il Comune di appartenenza ed instaura un rapporto funzionale nei confronti dell'ufficio comune a servizio di tutti i Comuni associati, a cui viene distaccato in base alle necessità operative e con criteri di rotazione.

4. Il Responsabile della C.U.C. conferisce la nomina di Responsabile Unico del Procedimento, per i procedimenti di competenza, al personale addetto all'ufficio medesimo secondo criteri che tengono conto dei carichi di lavoro, dell'appartenenza all'Ente beneficiario della procedura, e nel caso si tratti di appalti di lavori pubblici della competenza tecnica necessaria.

5. Il personale al quale viene conferita la nomina di Responsabile Unico del Procedimento è tenuto a porre in essere tutte le attività e gli atti connessi al ruolo ed alla funzione che esercita.

Art. 9 - Forme di consultazione tra le Amministrazioni aderenti

1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo, governo e vigilanza per la realizzazione delle finalità della presente convenzione; è costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati ed è convocata dal Sindaco del Comune capofila o su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione.

2. La Conferenza dei Sindaci verifica le scelte organizzative di funzionamento della Centrale Unica di Committenza, ne monitora le attività e i risultati, formula osservazioni o proposte, comprese eventuali modifiche alla presente convenzione. La Conferenza individua i criteri per il rimborso degli oneri di funzionamento sostenuti dal Comune capofila ed il riparto delle spese derivanti da contenzioso.

Art. 10 - Contenzioso

1. In caso di contenzioso, le decisioni in merito alla strategia difensiva e gli impegni di spesa conseguenti, devono essere assunti dagli Enti aderenti, previo accordo risultante da atto scritto. In linea generale, salvo diversi accordi, i costi da contenzioso sono posti a carico del Comune a beneficio del quale si è svolta la procedura. Nel caso di procedure per affidamenti congiunti, la suddivisione della spesa è proporzionale alla quota di partecipazione nell'appalto.

2. E' facoltà dei Comuni avvalersi dell'ufficio legale del Comune capofila, che con il presente atto è convenzionalmente costituito quale ufficio di Avvocatura comune agli Enti associati, limitatamente alle procedure, curate, anche solo in parte, dalla Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 24 dicembre 2007 n°244 e dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267.

3. In caso di risarcimento del danno derivante dall'attività della Centrale Unica di Committenza, gli oneri della procedura saranno suddivisi tra il Comune proponente della procedura di gara ed il Comune capofila, secondo equità.

Art. 11- Rapporti finanziari

1. Il Comune aderente si impegna a contribuire alle spese di gestione e di funzionamento della Centrale Unica di Committenza.

2. Le spese che il Comune capofila sostiene si distinguono in:

- "costi diretti" che sono le spese derivanti dalla celebrazione di una procedura di gara;
- "costi generali" che sono le spese sostenute per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza.

3. I costi diretti sostenuti per le procedure nell'interesse di un solo Comune, sono in capo all'Ente medesimo. I costi diretti sostenuti per affidamenti congiunti sono ripartiti in base agli importi posti a base di gara.

4. I costi generali sono ripartiti annualmente, secondo criteri definiti dalla Conferenza dei Sindaci, sulla base degli importi a base di gara e del numero di partecipanti alle procedure.

Art. 12 - Durata, scioglimento, recesso

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed è stipulata a tempo indeterminato.

2. Ogni modifica della convenzione, o integrazione sostanziale, sarà approvata con apposite deliberazioni degli organi consiliari dei Comuni convenzionati.

3. La convenzione cessa a seguito delle deliberazioni di scioglimento approvate dagli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati. In tal caso, la deliberazione disciplina le fasi e gli adempimenti conseguenti, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture eventualmente acquistate in comune.

4. Il recesso unilaterale da parte di un Comune è espresso mediante deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi entro il 31 ottobre, comunicata in forma scritta nei successivi 20 (venti) giorni. Il recesso decorre dal primo gennaio dell'anno successivo. I procedimenti in corso alla data di scadenza saranno conclusi nel rispetto delle procedure previste dalla presente convenzione.

Art. 13 - Controversie tra Enti - Registrazione

1. La soluzione a eventuali controversie, anche in relazione a contrastanti interpretazioni della presente convenzione, è ricercata prioritariamente in via bonaria. Per eventuali controversie, trattandosi di un accordo amministrativo per la gestione di funzioni pubbliche, è competente il TAR Campania.

2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n°642, allegato B, comma 16, ed essendo stipulata per lo svolgimento di funzioni pubbliche è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, con oneri in capo all'Ente che ne richiede la registrazione.

Comune di Sant'Antimo

Il Sindaco

Comune di Casandrino

Il Sindaco

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (in seguito C.U.C.) istituita in esecuzione della convenzione per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e forniture, approvata con deliberazione degli organi consiliari dei Comuni aderenti e stipulata in data _____, tra i Comuni di Sant'Antimo e di Casandrino.

2. La disciplina recata dal presente regolamento ha valenza integrativa, esplicativa e di dettaglio rispetto alle norme generali e alle disposizioni contenute nella convenzione e si interpreta in maniera compatibile con le stesse.

Art. 2 - Disposizioni generali

1. La C.U.C. è un modulo organizzativo per centralizzare le procedure di affidamento, volto ad impedire l'atomizzazione delle gare e ottenere risparmi sia in termini di costi di gestione delle procedure, sia di prezzi di lavori, beni e servizi.

2. La C.U.C. ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'art. 3, comma 34, del D.Lgs. n°163/2006 "Codice dei Contratti pubblici" e cura, per conto dei Comuni aderenti alla convenzione, l'affidamento di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n°163/2006 svolgendo tale attività in ambito intercomunale.

3. La C.U.C. è operativa per l'affidamento di servizi, di forniture e di lavori dalla data di sottoscrizione della Convenzione.

Art. 3 - Sede della C.U.C.

1. La C.U.C. opera attraverso un Ufficio comune costituito presso il Comune capofila di Sant'Antimo ed opera, di norma, con personale ed attrezzature dei Comuni associati.

Art. 4 - Ambito di competenza della C.U.C.

1. La Centrale Unica di Committenza gestisce le procedure di gara che, in base a disposizioni di legge, devono essere svolte in forma aggregata.

2. I Comuni aderenti possono avvalersi della C.U.C., in base ad accordi specifici, anche per la gestione di singole procedure che il Comune potrebbe svolgere autonomamente (es. affidamenti diretti).

3. In particolare, la C.U.C. cura la gestione delle procedure di gara per conto dei singoli Comuni aderenti riguardanti l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ascrivibili alle seguenti tipologie:

- a) acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria mediante procedure tradizionali;
- b) acquisti di beni e servizi di valore compreso tra € 40.000 e la soglia comunitaria tramite procedure selettive in economia ai sensi dell'art. 125, comma 11 del Codice dei Contratti pubblici;

- c) acquisti di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria mediante procedure tradizionali;
- d) affidamento di lavori di valore superiore ai € 40.000.

Art. 5 - Ambito di competenza dei Comuni associati

1. Il Comune associato gestisce autonomamente le procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, ascrivibili alle seguenti tipologie:

- a) acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria mediante strumenti informatici e/o procedure interamente telematiche;
- b) acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000;
- c) acquisti di beni e servizi acquisiti tramite il servizio "economale", secondo la regolamentazione dei Comuni aderenti;
- d) acquisti di beni e servizi di qualunque valore previsti nelle tipologie individuate dall'art. 1, comma 7, del D.L. n°95/2012 convertito in L. n°135/2012, facendo obbligatoriamente ricorso alle convenzioni Consip o delle Centrali di Committenza regionali;
- e) acquisti di beni e servizi di valore superiore alla soglia comunitaria mediante procedure interamente telematiche o mediante strumenti informatici, comprese le piattaforme elettroniche;
- f) altri acquisti di beni e servizi per i quali, in base alla normativa vigente al momento dell'attivazione, non debba essere richiesto il Codice identificativo gara (CIG), come ad esempio:
 - contratti di lavoro;
 - contratti di sponsorizzazione (ove l'Ente è il soggetto sponsorizzato);
 - incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. n°165/2001 (contratto di lavoro autonomo);
 - adesione ad un seminario o un convegno;
 - servizi d'arbitrato e di conciliazione;
 - incarichi di patrocinio legale;
 - pagamenti di quote associative;
 - acquisti tramite cassa economale;
 - servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
 - trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici per la copertura di costi relativi all'attività istituzionale;
 - appalti pubblici di servizi aggiudicati ad altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatoci;
 - affidamenti a soggetti sottoposti a controllo analogo;
 - acquisto, sviluppo, produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive;
 - varianti ex artt. 132 del D.Lgs. n°163/2006 e 310 del D.P.R. n°207/2010;
- g) affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000.

Art. 6 - Titolarità dei procedimenti

1. Per le procedure a beneficio di un singolo Comune associato, la C.U.C. è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione provvisoria.

2. Per le procedure a beneficio di più Comuni associati o per lotti con unico affidatario, la C.U.C. è titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino alla stipulazione del contratto.

Art. 7 - Attività della C.U.C.

1. La C.U.C. nella fase propedeutica al procedimento di affidamento:

- a. supporta i servizi/settori dei Comuni aderenti nell'adozione della determinazione a contrattare per l'indizione della procedura;
- b. supporta i servizi/settori dei Comuni aderenti nella redazione dei capitolati di cui all'art. 5, comma 7, del D.Lgs. n°163/2006;
- c. supporta il Comune aderente nell'individuazione del sistema di affidamento del contratto, in esecuzione degli atti di indirizzo e di programmazione da essa adottati;
- d. predispone il bando, l'avviso o la lettera di invito, sulla base del capitolato e degli elaborati che costituiscono il progetto da porre in gara inserendo, laddove previsto nei regolamenti del Comune "promotore" della gara, eventuali clausole di protocolli di legalità o patti di integrità;
- e. pondera i punteggi e procede alla definizione puntuale dei criteri per l'aggiudicazione con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. La C.U.C. nella fase del procedimento di affidamento:

- a. pubblica il bando o l'avviso ovvero recapita gli inviti, prediligendo le modalità telematiche;
- b. gestisce la fase di raccolta ed ammissione delle offerte;
- c. ove prevista, nomina la commissione di gara ovvero il seggio di gara, secondo quanto previsto nel successivo articolo 13;
- d. verifica a campione i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, quando richiesto nella procedura di gara;
- e. supporta il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
- f. supporta l'Amministrazione aderente nell'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, provvedendo alle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti in sede di gara acquisendo la documentazione ex art. 38 D.Lgs. n°163/2006 e D.U.R.C.;
- g. effettua le comunicazioni e le pubblicazioni relative alle fasi di gara di propria competenza prescritte dall'art. 79 del Codice dei Contratti pubblici;
- h. gestisce le pubblicazioni e le comunicazioni con l'Autorità nazionale competente alla vigilanza e con gli organismi da questa dipendenti;

3. La C.U.C. nel rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli atti amministrativi dell'Ente, cura e autorizza l'accesso agli atti di gara da parte di soggetti interessati; il Responsabile della C.U.C., se richiesto, relaziona ed elabora pareri in merito alle procedure svolte.

Art. 8 - Adempimenti a carico dei Comuni aderenti

1. Restano in capo ai Comuni aderenti i seguenti adempimenti:

- a. la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
- b. l'individuazione del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n°163/2006;
- c. la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- d. l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni previste dal D.Lgs. n°163/2006 e dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. n°207/2010), e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base di gara;
- e. l'adozione della determinazione a contrattare;

- f. la scelta della modalità di gara;
- g. la proposta dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte della Centrale Unica di Committenza;
- h. la presa visione dei luoghi e gli adempimenti connessi;
- i. la presidenza della commissione di gara;
- j. l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, previa acquisizione dalla Centrale Unica di Committenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati dai concorrenti in sede di gara di cui al punto f) comma 2 dell'articolo 7, le comunicazioni di rito di avvenuta aggiudicazione definitiva alle ditte partecipanti alla gara ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.Lgs. n°163/2006, le pubblicazioni nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", presente sul sito istituzionale del Comune, ai sensi del D.Lgs. n°33/2013;
- k. la stipulazione e la gestione operativa del contratto, compresa la fase eventuale del precontenzioso e contenzioso;
- l. le comunicazioni per le fasi della procedura di propria competenza all'Autorità nazionale competente della vigilanza e agli organismi da questa dipendenti, relative all'esecuzione del contratto.

Art. 9 - Trasferimento delle procedure alla C.U.C.

l. Il trasferimento alla C.U.C. delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo mediante invio da parte del singolo Comune della richiesta contenente i seguenti atti e dati:

- la determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e la delega espressa alla C.U.C. per l'espletamento della procedura di gara (approvazione del bando di gara/lettera invito, procedura di scelta per la pubblicità legale obbligatoria);
- il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con tutti gli elaborati progettuali (capitolato d'oneri, progetto tecnico, verbale di validazione progetto, costi di sicurezza e/o PSC o DUVRI ecc.), il quadro economico, lo schema di contratto;
- la dichiarazione, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n°78/2009 come convertito in L. n°102/2009, di aver adottato le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;
- in caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la proposta dei criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi;
- eventuale indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica;
- eventuali limiti massimi di pagine ed ogni altro elemento utile ai fini della selezione degli operatori economici;
- il codice CUP (codice unico di progetto) e il codice identificativo gara (CIG);
- il nominativo R.U.P., telefono, fax, email se diversa dalla PEC del Comune;
- l'indicazione e la determinazione della quota del fondo costituito ai sensi del comma 7 ter dell'art. 93 del D.Lgs. n°163/2006 "Codice dei Contratti pubblici" spettante alla C.U.C. quale ufficio di supporto al R.U.P., per la fase di affidamento;
- l'indicazione del nominativo del dipendente del Comune che dovrà presenziare alle operazioni di gara nel caso del criterio del prezzo più basso, o l'impegno a comunicare tale soggetto al termine di scadenza di presentazione delle offerte nel caso del criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini della nomina quale componente nella Commissione di gara, meglio precisato al successivo articolo 13;

- la proposta dell'elenco degli operatori economici da invitare laddove la legge ammetta la procedura negoziata, ovvero la delega alla C.U.C. a procedere all'indagine di mercato al fine di individuare un numero congruo di imprese da invitare. Le motivazioni che determinano la procedura negoziata devono risultare espressamente nella determinazione a contrarre, come stabilito dalle direttive dell'ANAC.

2. La C.U.C., ricevuta la richiesta di attivazione della gara, verifica la completezza, la chiarezza e la regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto delle norme del Codice e delle direttive dell'ANAC, non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti, di natura tecnica ed amministrativa, per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e/o suoi incaricati del Comune aderente. Nello svolgimento delle proprie competenze, la C.U.C. può chiedere chiarimenti, integrazioni e approfondimenti al R.U.P. Dalla ricezione della richiesta di indizione della gara la C.U.C. è tenuta ad attivare tempestivamente la procedura di gara, rispettando l'ordine cronologico di protocollazione delle richieste.

Art. 10 - Funzioni accessorie della C.U.C.

1. Oltre alle procedure di cui al precedente articolo 4 del presente regolamento, la C.U.C. può esercitare le seguenti funzioni accessorie:

- promuovere l'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di servizi e forniture, finalizzata all'accorpamento delle procedure degli Enti associati, fatte salve specifiche e preminenti esigenze organizzative e funzionali di ciascun Ente aderente;
- effettuare analisi volte alla promozione di procedimenti di acquisto o di affidamento in forma unitaria;
- promuovere l'elaborazione di regolamenti comuni agli Enti associati per la disciplina dei contratti e per le procedure in economia;
- attivarsi per l'istituzione e la disciplina di un proprio mercato elettronico;
- predisporre ed approvare elenchi unitari di operatori economici da invitare alle procedure negoziate, nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, anche utilizzabili dagli Enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;
- predisporre una modulistica standardizzata ed omogenea per lo svolgimento dell'attività;
- promuovere ed organizzare seminari e gruppi di lavoro per il personale dipendente dei Comuni aderenti finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazioni tra Comuni.

Art. 11 - Programmazione e calendario gare

1. L'Ente associato comunica alla C.U.C., entro il 30 novembre di ciascun anno, ed in ogni caso almeno sei mesi prima della scadenza:

- i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo;
- i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti;

segnalando eventuali emergenze e/o urgenze anche connesse ai finanziamenti. La comunicazione viene aggiornata, entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione, con l'elenco dei lavori, delle forniture dei servizi di cui è previsto l'affidamento nel corso dell'anno.

2. La C.U.C., d'intesa con i Comuni aderenti, programma le gare da istruire ed espletare nel corso dell'anno, anche al fine di aggregare in un'unica gara gli acquisti omogenei per conseguire economie di scala. Nella stesura del programma la priorità è assegnata alle gare con finanziamenti in scadenza, in subordine quelle per l'affidamento di servizi alla persona e/o, interventi per la pubblica incolumità.

3. Le gare sono calendarizzate, nel rispetto del programma di cui al comma 2, seguendo l'ordine di richiesta di attivazione della procedura e le rappresentate esigenze di priorità, previa verifica della completa trasmissione della documentazione necessaria.

Art. 12 - Procedure per affidamenti congiunti

1. Negli affidamenti comuni agli Enti associati, anche per lotti con unico affidatario, di cui al precedente articolo, comma 2:

- i progetti ed i capitolati sono approvati dai competenti organi di ciascun Ente interessato alla procedura;
- le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 10 del D.Lgs. n°163/2006 sono di norma svolte dal dipendente del Comune aderente che assume la parte maggioritaria della spesa, fatto salvo il diverso accordo tra gli enti interessati;
- la rappresentanza processuale è assunta dalla C.U.C.

2. La C.U.C, nella fase successiva all'aggiudicazione provvisoria:

- a. inoltra richiesta alla ditta aggiudicataria dei documenti prescritti per la sottoscrizione del contratto;
- b. gestisce la fase di verifica precontrattuale;
- c. gestisce le pubblicazioni e le comunicazioni fino alla fase di stipulazione;
- d. procede alla stipulazione del contratto.

Art. 13 - Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile della fase di affidamento della C.U.C. e Commissione di gara

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, di cui all'art. 10 del D.Lgs. n°163/2006, è individuato nel R.U.P. del Comune "promotore" dell'appalto e:

- assicura la tempestività degli adempimenti previsti in convenzione;
- attesta la congruità degli importi posti a base di gara, con riguardo in particolare alle spese relative al costo del personale ed alla disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- individua i criteri di massima per la valutazione delle offerte, le priorità tra i parametri di valutazione ed i relativi pesi;
- cura la verifica dell'anomalia delle offerte nelle ipotesi previste dalla legge.

2. Il Responsabile della C.U.C. nomina il "Responsabile del procedimento della fase di affidamento" tra il personale addetto all'ufficio, quale responsabile degli adempimenti ai sensi delle norme vigenti, (ex L. 241/1990 e ss.mm.ii, e del Codice dei Contratti pubblici) e referente per il Comune associato. Il conferimento della nomina tiene conto dei carichi di lavoro, dell'appartenenza all'Ente beneficiario della procedura e, nel caso si tratti di appalti pubblici, della competenza tecnica necessaria. Il conferimento della nomina può essere disposto per singolo procedimento, oppure per tipologie di procedure, oppure per categorie secondo quanto stabilito dalle normative dell'Unione Europea.

3. Il "Responsabile del procedimento della fase di affidamento" e i suoi collaboratori, per le sole procedure che hanno per oggetto gare di lavori pubblici, costituiscono l'ufficio di supporto del R.U.P. e rientrano nella ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 93 del D.Lgs. n°163/2006 nei modi e secondo le previsioni contenute nei Regolamenti in vigore presso i singoli Comuni aderenti. Tale quota dell'incentivo, a ripartirsi nei confronti del "Responsabile" citato e suoi collaboratori non potrà mai essere inferiore al 5% dell'incentivo stesso, calcolato secondo le norme vigenti.

4. Il Responsabile della C.U.C. nomina la commissione di gara nel rispetto delle disposizioni regolamentari del Comune "promotore" dell'appalto, tenendo conto, nel caso si tratti di appalti

pubblici, della competenza tecnica necessaria. Di norma la presidenza della gara è conferita al Dirigente o titolare di posizione organizzativa competente del Comune "promotore" dell'appalto. Ogni commissario renderà all'atto della nomina una dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art.35 bis del D.Lgs. n°165/2001.

5. Laddove sia necessario integrare la commissione di gara con componenti esperti esterni, i relativi costi saranno a carico del Comune "promotore" dell'appalto che dovrà trasmettere la determina di impegno spesa alla Centrale Unica di Committenza.

Art. 14 - Funzionamento della C.U.C.

1. La C.U.C. ispira la propria attività a criteri di programmazione, competenza tecnica, trasparenza ed economicità. I Comuni aderenti assicurano nei rapporti con la C.U.C. la massima collaborazione. La C.U.C. collabora fattivamente ed informa costantemente il Comune aderente di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento.

2. La C.U.C., per i procedimenti di competenza, effettua le pubblicazioni utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune capofila. È fatta salva la possibilità di ricorrere, in accordo con il R.U.P. del Comune associato, a forme aggiuntive di pubblicità.

3. La C.U.C. si impegna ad utilizzare, per la propria attività, gli strumenti di comunicazione elettronica e digitale e a promuovere l'uso dei medesimi strumenti da parte degli operatori economici, al fine della semplificazione delle procedure, dell'abbattimento dei costi e della riduzione dei tempi.

Art. 15 - Struttura organizzativa

1. La C.U.C. è un'unità organizzativa del Comune capofila.

2. Il Sindaco del Comune capofila, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della C.U.C., e chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, individuandoli fra le unità di personale apicale dirigenziale previste nella dotazione organica del Comune capofila.

3. Il Comune capofila, in accordo con i Comuni aderenti, con deliberazione della Giunta, approva la struttura organizzativa della C.U.C., individuandolo, di norma, fra il personale dipendente dei Comuni aderenti, fatte salve motivate esigenze che rendano opportuno il ricorso a professionalità specifiche e/o abilitate, non rinvenibili nella dotazione organica dei Comuni aderenti.

4. Per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, i Comuni aderenti alla convenzione istituiscono, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del TUEL, un ufficio comune, composto dai dipendenti dei Comuni convenzionati dotati di competenza ed esperienza in materia di gare e contratti. L'ufficio comune tra il Comune di Sant'Antimo ed il Comune di Casandrino è costituito dalle seguenti unità:

- n°1 Responsabile, Dirigente o titolare di posizione organizzativa competente del Comune capofila;
- n°1 dipendente tecnico cat. C - minimo, designato dal Comune di Casandrino;
- n°3 dipendenti cat. B - minimo, designati dal Comune Capofila.
- n°2 dipendenti cat. B - minimo, designati dal Comune di Casandrino.

I dipendenti addetti alla C.U.C. dovranno prestare servizio presso il Comune capofila almeno uno o due giorni alla settimana.

La struttura organizzativa della C.U.C. è approvata con deliberazione della Giunta del Comune capofila, su designazione dei Sindaci dei comuni aderenti. Il personale assegnato alla C.U.C. mantiene il rapporto organico con il Comune di appartenenza ed instaura un rapporto funzionale nei

confronti dell'ufficio comune a servizio di tutti i Comuni associati, a cui viene distaccato in base alle necessità operative e con criteri di rotazione.

5. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni aderenti, alle procedure svolte dalla C.U.C. si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso il Comune capofila.

6. Resta salva la possibilità di ingresso successivo di ulteriori Comuni, con conseguente modifica del regolamento e della convenzione.

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Disposizioni generali
- Art. 3 - Sede della C.U.C.
- Art. 4 - Ambito di competenza della C.U.C.
- Art. 5 - Ambito di competenza dei Comuni associati
- Art. 6 - Titolarità dei procedimenti
- Art. 7 - Attività della C.U.C.
- Art. 8 - Adempimenti a carico dei Comuni aderenti
- Art. 9 - Trasferimento delle procedure alla C.U.C.
- Art. 10 - Funzioni accessorie della C.U.C.
- Art. 11 - Programmazione e calendario gare
- Art. 12 - Procedure per affidamenti congiunti
- Art. 13 - Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile della fase di affidamento della C.U.C. e Commissione di gara
- Art. 14 - Funzionamento della C.U.C.
- Art. 15 - Struttura organizzativa

Punto n. 13 all'Ordine del Giorno: "Costituzione della Centrale Unica di Committenza per la gestione associata degli affidamenti di lavori, servizi e fornitura nel Comune di Casandrino ed altri eventuali – Approvazione convenzione e regolamento".

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE – Il Responsabile dell'Area del Cittadino preso atto, premesso che l'articolo 33 del Decreto Legislativo 163/2006 e successive modifiche e integrazioni prevede che le stazioni appaltanti e gli Enti aggiudicatori possano acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza anche associandoci o consorziandosi e che le stesse sono tenute all'osservanza del codice degli appalti con l'entrata in vigore della Legge n. 89 del 2014 e della Legge n. 114 2015. Si è stabilito che a partire dall'1 gennaio 2015 i Comuni non possono bandire gare per servizi e forniture a partire dall'1 luglio anche per i lavori. Con determinazione numero 3 del 25 febbraio 2015 l'Anac ha dato le prime indicazioni interpretative sugli obblighi di cui all'articolo 33 del Decreto Legislativo 163/2006, ai sensi dell'articolo 8 comma 3 Ter della Legge numero 11 del 2015 poi modificata dall'articolo 1 comma 169 Legge numero 107 del 2015, il divieto di applica alle gare a bandirsi dall'1 novembre 2015. Con nuova determinazione numero 11 del 23 settembre 2015 l'Anac ha espresso ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex articolo 33 del Decreto Legislativo 163/2006. Da tutto quanto detto ne deriva che ad oggi questo Ente non può procedere a bandire procedure di tale importo superiore a 40 mila Euro. Si sono valutate varie strade possibili per ottemperare al dispositivo normativo si deve aderire ad una centrale di committenza tra cui (audio distorto) opere pubbliche che ad oggi risulta oberato di lavoro, sia da associarsi con Comuni limitrofi. Il Comune di Casandrino ha manifestato la propria disponibilità ad associarsi con il Comune di Sant'Antimo. Si chiede al Consiglio Comunale di costituire tra i Comuni di Sant'Antimo e Casandrino la Centrale Unica di Committenza per la gestione associata di affidamento dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 33 comma 3 bis del Decreto Legislativo 166

del 2006. Di indicare nel Comune di Sant'Antimo l'Ente capofila. Di approvare la bozza di convenzione di cui il relativo regolamento nel testo allegato al presente atto per formare parte integrante e sostanziale contenente le funzioni, le attività e i rapporti tra Enti aderenti e le modalità operative per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza. Di demandare al responsabile dell'Unità organizzativa 2 di sistemare tutti gli atti connessi e conseguenti all'esecuzione della presente le relative procedure attuative. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000. Di dare corso alla pubblicazione sui link Amministrazione Trasparente ai sensi del Decreto Legge 33/2013. C'è qualcuno che chiede di intervenire? Nessuno. Quindi passiamo alla votazione. Chi è favorevole? All'unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? All'unanimità. Passiamo al punto 14 all'ordine del giorno.

